

**D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 (1).**

Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (2) (2/a).

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 1984, n. 28.

(2/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114* e dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la *legge 8 luglio 1980, n. 319*, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

**Articolo unico.** - [Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della *legge 8 luglio 1980, n. 319* (1).

-----  
(1) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114* e dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

**Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della *legge 8 luglio 1980, n. 319* (1a) (2/a)**

-----  
(1a) Vedi, ora, le tabelle allegate al *D.M. 30 maggio 2002*.

(2/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114* e dall'art. 301, comma 1, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.